



Tribunale di PESCARA

Ufficio di Presidenza tel. 085 4532211-16

tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

VERBALE DELL'INCONTRO DEL COMITATO PREVISTO DALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

L'anno 2023, il giorno **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore 16,00, in Pescara, nella sala biblioteca della Presidenza del Tribunale, sono presenti i Signori:

Dott. Angelo Mariano Bozza, Presidente del Tribunale di Pescara;

Dott.ssa Tiziana Marganella, Magistrato ordinario presso il Tribunale di Pescara;

Avv. Valentina Corcione, designata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara;

Dott. Sergio Salvatori, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara;

Dott. Piersergio Panella, designato dal Consiglio Notarile di Pescara;

Svolge le funzioni di verbalizzante l'operatore giudiziario Antonella Di Fulvio Abbruzzese.

Il Comitato

DISPONE:

- a) In relazione al punto 1 dell'avviso di convocazione, il numero 3 del co. 4 dell'art. 179 ter disp att. Cpc, in ordine alla residenza, va interpretato equiparando la residenza anagrafica al domicilio professionale, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 16 L 526/99, per cui sia la residenza anagrafica che il domicilio professionale si equivalgono per l'iscrizione all'elenco competente.
- b) Quanto al punto 2 sul requisito della specifica competenza tecnica di cui al comma V dell'art. 179 ter Disp. Att. Cpc, essa deve intendersi nel senso che l'avviso di vendita possa essere stato depositato anche in data antecedente al quinquennio precedente la domanda, purchè in questo lasso temporale in esame si certifichi altresì lo svolgimento di almeno una delle attività elencate nell'art. 591 bis, comma 3 cpc.

Verbale chiuso alle ore 16.30.

Dott. Angelo Mariano Bozza

Avv. Valentina Corcione

Dott. Piersergio Panella

Il Verbalizzante

Dott.ssa Tiziana Marganella

Dott. Sergio Salvatori

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunita', la piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

Art. 16.

(Norme in materia di domicilio professionale).

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.